

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3842

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MANARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1999

—————

Norme a tutela dei cittadini disabili. Modifiche ed integrazioni all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, concernente il testo unico delle disposizioni per la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che poniamo all'attenzione di questo ramo del Parlamento intende conferire pieno adempimento all'articolo 2 e all'articolo 3 della Costituzione: tali articoli sanciscono come doveri inderogabili delle istituzioni rispettivamente il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo e la rimozione di tutti quegli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la sua effettiva partecipazione alla vita politica, economica e sociale del Paese.

La traduzione di questo principio fondamentale in concrete norme giuridiche è un'urgenza che si manifesta oggi in modo decisamente pressante, in quanto i continui ed inarrestabili flussi di immigrazioni clandestine verso il nostro Paese, con tutto il relativo carico di disperazione ed emarginazione, hanno innescato nuovi conflitti sociali e possono generare gravi prevaricazioni, tanto più riprovevoli quanto perpetrate ai danni dei cittadini più deboli ed indifesi come gli invalidi.

Tali prevaricazioni possono purtroppo a volte essere favorite anche attraverso disposizioni di legge: un esempio paradigmatico in proposito è costituito dall'articolo 41 del decreto legislativo, 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

L'articolo in questione dispone che gli stranieri in possesso della carta o del permesso «(...) sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti,

per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti».

Tale disposizione fa da contraltare ad una recentissima sentenza della Corte costituzionale, la n. 454 del 30 dicembre 1998, che in assenza di una normativa predisposta *ad hoc*, estende agli stranieri riconosciuti invalidi il diritto all'iscrizione negli elenchi di collocamento obbligatorio di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482. Tale sentenza suscita quanto meno alcune perplessità, perchè, com'è stato molto opportunamente notato da autorevoli giuristi, essa tende a sostituirsi al legislatore sancendo un diritto che non è espressamente previsto dalla legislazione italiana.

A questo punto ci sembra opportuno operare una disanima degli articoli 6 e 8 della Convenzione dell'organizzazione internazionale del lavoro, n. 97 del 1949, concernente i lavoratori migranti. L'articolo 6, che impone agli Stati membri di riservare ai lavoratori migranti un trattamento che «non sia meno favorevole» di quello riservato ai propri cittadini, afferma però che spetta ad ogni Stato membro la facoltà di determinare in quale misura e a quali condizioni debbano essere erogate prestazioni o parti di prestazioni pagabili esclusivamente con i fondi pubblici e senza contributi pagati dai lavoratori.

L'articolo 8 dispone che un lavoratore migrante, ammesso a titolo permanente non può essere rinvio nel suo territorio di origine quando a causa di una malattia o di un incidente si trovi nell'impossibilità di esercitare il suo lavoro, a condizione che la malattia o l'incidente siano sopraggiunti dopo il suo arrivo.

Data la discrezionalità concessa al legislatore, è legittimo chiedersi se non costituisca una discriminazione a danno dei cit-

tadini invalidi, già notevolmente sottotutelati in Italia, l'estendere le prestazioni pagabili con fondi pubblici, per essi specificatamente predisposte, agli stranieri presenti a qualsiasi titolo entro i nostri confini.

Va contestualmente ricordato che i cittadini invalidi, al fine di vedere riconosciuti i loro sacrosanti diritti, devono, per prassi, sottoporsi ad un *iter* burocratico che ritarda ingiustificatamente, spesso di taluni anni, il godimento dovuto delle provvidenze economiche e delle misure assistenziali, le quali si rilevano sovente inadeguate a garantire un tenore di vita quanto meno dignitoso ai soggetti portatori di *handicap* e alle famiglie che li assistono.

La norma in questione nulla invece dispone in merito alle procedure di erogazione delle provvidenze agli extracomunitari

od ai requisiti necessari all'ottenimento delle stesse; si tratta pertanto di un provvedimento varato all'insegna di un falso solidarismo e riconducibile alla tipologia di interventi massificanti d'urgenza, che sono alla radice di inevitabili prevaricazioni incostituzionali, benchè paradossalmente generati da una *ratio* ispirata a principi di giustizia e di diritto.

Si reputa pertanto inderogabile apportare la modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998, al fine di impedire che vengano attinte risorse economiche dai capitoli di spesa specificatamente previsti per i cittadini disabili: si tratta di un atto dovuto del nostro Parlamento, poichè rende effettivi i diritti sanciti dalla Costituzione, che troppe volte i disabili e le loro famiglie hanno visto disattendere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «incluse quelle» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per invalidità acquisita a partire dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di rilascio della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno, in conformità alle norme ed ai requisiti vigenti in materia di tutela dei cittadini disabili».

N. 3918

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1999

—————

Modifica alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge il Consiglio regionale della Sardegna intende portare all'attenzione del Parlamento la necessità di apportare alcune modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio».

Con l'articolo 1 del disegno di legge si intende modificare la lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 21 della citata legge n. 157 del 1992. Tale norma vieta l'utilizzo delle munizioni spezzate nella caccia agli ungulati; con la modifica contenuta nel disegno di legge viene concessa la facoltà di utilizzare le munizioni spezzate (o pallettoni) nella caccia al cinghiale. La proposta nasce dalla considerazione che in Sardegna la caccia al cinghiale è stata sempre praticata con l'utilizzo dei pallettoni e l'attuale divieto viene sentito dai cacciatori locali come una ingiustificata limitazione alle loro tradizioni venatorie. Inoltre, data la particolare configurazione dei luoghi ove viene praticata la caccia al cinghiale in Sardegna, l'utilizzo delle munizioni a palla unica può essere considerato anche più pericoloso rispetto all'utilizzo dei pallettoni per gli estranei che dovessero trovarsi casualmente in un'area dove è in corso una battuta di caccia al cinghiale.

Con l'articolo 2 del disegno di legge si intende modificare l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, che, dopo aver indicato i periodi di caccia con riferimento alle singole specie di selvaggina (lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma 1), stabilisce che tali periodi possono essere modificati dalle regioni, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, ma stabilisce anche che i periodi di caccia devono essere comunque

ricompresi tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno in corso (comma 2). La inderogabilità dei termini indicati è stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 323 del 24 luglio 1998, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma, contenuta in una legge approvata dal Consiglio regionale della Sardegna, che autorizza la Regione a permettere l'esercizio venatorio nel mese di febbraio ad alcune specie di uccelli migratori.

L'attuale limitazione al 31 gennaio dell'esercizio della caccia è, a detta di tutto l'ambiente venatorio, assolutamente ingiustificata in alcune realtà italiane e in particolare in Sardegna, in quanto solo nel mese di febbraio si ha una consistente presenza delle specie migratorie che dovrebbero essere oggetto di caccia. Proprio per eliminare questa limitazione, il presente disegno di legge individua, all'articolo 2, alcune specie di interesse venatorio (alzavola, beccaccia, beccaccino, colombaccio, marzaiola, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello) per le quali il periodo di caccia si protrae dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio, e modifica, spostandolo all'ultimo giorno di febbraio, il termine ultimo per l'esercizio della caccia indicato al comma 2 dell'articolo 18 della citata legge n. 157 del 1992.

Con l'articolo 3 del disegno di legge si intende modificare l'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 sopprimendo il divieto, per gli agenti ai quali sono affidati compiti di vigilanza in materia di caccia e di tutela della fauna, di esercitare attività venatoria nell'ambito del territorio in cui esplicano le loro funzioni. Si ritiene, infatti, che l'attuale formulazione contenga un divieto immotivatamente ampio e tale da impedire di fatto l'esercizio dell'attività venatoria per un notevole numero di appassionati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. Alla lettera *u*) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», dopo le parole: «usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati», sono inserite le seguenti: «, con esclusione della caccia al cinghiale (*Sus scrofa*)».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *a*) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«*a-bis*) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); merlo (*Turdus merula*); marzaiola (*Anas querquedula*); alzavola (*Anas crecca*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); colombaccio (*Columba palumbus*);»;

b) alla lettera *a*) del comma 1, è soppressa la seguente specie: «merlo (*Turdus merula*)»;

c) alla lettera *b*) del comma 1, sono soppresse le seguenti specie: «beccaccia (*Scolopax rusticola*); beccaccino (*Gallinago*

gallinago); marzaiola (*Anas querquedula*); alzavola (*Anas crecca*); pavoncella (*Vanel-
lus vanellus*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo
bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassel-
lo (*Turdus iliacus*); colombaccio (*Columba
palumbus*)»;

d) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e l'ultimo giorno di febbraio».

Art. 3.

*(Modifica dell'articolo 27 della legge 11
febbraio 1992, n. 157)*

1. Al comma 5 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso il seguente periodo: «Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni».